

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI DECIMOMANNU</b> CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI</p> <p style="text-align: center;">Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)</p>	
<p>C.F. 80013450921 P.IVA 01419800923</p>		<p>PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it">protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it</a></p>

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI  
TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N. 36**

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento

### **Articolo 2 – Esclusioni e limitazioni**

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare la misura percentuale del relativo trattamento economico complessivo annuo lordo stabilita dalla legge.
3. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al comma 2 del presente articolo è aumentato del 15 per cento o altra misura di legge.
4. Gli incentivi non possono essere corrisposti per appalti di servizi per i quali non sia nominato il Direttore per l'Esecuzione diverso dalla figura del RUP nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente consentito dalle previsioni degli articoli 31 e 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 8 c. 4 dell'allegato I.2 al Codice

### **Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 45, D.Lgs. 36/2023**

1. Le somme sono costituite da una percentuale massima pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
2. Tali compensi sono riconosciuti per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in sede di prima applicazione del codice, e saranno successivamente disciplinate da regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituirà integralmente l'allegato I.10;
3. Le somme fanno parte del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere e/o lavori sono pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

<b>Importo</b>	<b>% da destinare al fondo</b>
Fino a 2.000.000	2
> € 2.000.000 e < 5.382.000,00	1,9
> € 5.382.000,00	1,8

5. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di servizi e forniture sono pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

<b>Importo</b>	<b>% da destinare al fondo</b>
Fino a 500.000	2
> € 500.000 e < 2.000.000	1,9
> € 2.000.000	1,8

6. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.

#### Articolo 4 - Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate specificate all'articolo 3.2 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori con le modalità specificate nel presente regolamento.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra i suddetti dipendenti come segue:

<b>LAVORI ED OPERE</b>			
<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione, redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione	10
PROGETTAZIONE	17	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3
VERIFICA PROGETTI		redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
		0	3
		coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione progetto esecutivo	1
		0	7
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	20
FASE ESECUTIVA	20	0	5
		Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	10
		Collaudo tecnico amministrativo/Certificato regolare esecuzione	3
			2
		Collaudo statico	
RUP e SUOI COLLABORATORI	33	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi ecc.)	33
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	5	0	5
PROGETTAZIONE	15	0	15
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
FASE ESECUTIVA	25	Controllo delle procedure di esecuzione	3
		Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	20
		Verifica di conformità	2
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi)	35

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub- procedimento o attività.
5. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
7. Ai sensi dell'art. 45 comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2023 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto per la fase di gara.
9. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica sino al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
10. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
11. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui alla presente parte del regolamento con provvedimento del dirigente/responsabile, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti individuati, anche con compiti di supporto.
12. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento, e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.

#### **Articolo 5 – Fondo per l'innovazione**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per ritardi, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, in particolare:
  - a. All'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
    - i. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - ii. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    - iii. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
  - b. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - c. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - d. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
2. Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato, viene computato su tutte le forme incentivanti previsti dal presente regolamento, è assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. Il Responsabile di Settore competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile della transizione al digitale.
5. Il fondo di cui al presente articolo è incrementato:
  - a. dalla parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente;
  - b. dalla parte di incentivo eccedente i limiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del presente regolamento.

#### **Articolo 6 - Gruppo di lavoro**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello che svolge le funzioni tecniche indicate all'articolo 3.2 del presente regolamento, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 4.
2. La costituzione del gruppo di lavoro è effettuata con provvedimento del Responsabile del settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. LGS. 267/2000, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Il suddetto Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve riportare:
  - a. L'importo posto a base di gara dei lavori/servizi/forniture da realizzare (sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo);
  - b. Il nominativo del responsabile del procedimento;
  - c. I nominativi del restante personale interessato che svolge le funzioni tecniche indicate all'articolo 3.2 del presente regolamento;
  - d. L'indicazione dei compiti, delle quote di fondo spettanti a ciascuna figura professionale e dei tempi di inizio e ultimazione delle differenti attività assegnate a ciascuno;
  - e. Le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del Settore cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### **Articolo 7 – Quantificazione, ripartizione e liquidazione del fondo**

1. La quantificazione del fondo da distribuire tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, di cui al precedente articolo 6, dopo aver accertato e asseverato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente nonché applicate le eventuali decurtazioni di cui all'articolo 8.
2. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, è oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di uno scostamento superiore al 10% fra i contributi inizialmente stimati e quelli

effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti, con la determinazione di cui al comma 1 si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo

3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore Risorse Umane che vi provvede sulla scorta dell'apposita proposta del Responsabile del Settore competente, di cui al precedente comma 1. Nel caso in cui la liquidazione riguardi servizi o forniture afferenti il settore risorse umane, la liquidazione è disposta dal Responsabile di servizio individuato quale sostituto.

4. La liquidazione delle quote potrà avvenire solo a seguito della conclusione dell'espletamento della gara d'appalto per ogni lavoro, servizio o fornitura, in base alle attività specifiche effettivamente svolte, con la seguente cadenza temporale: giugno e novembre di ciascun anno.

#### **Articolo 8 – Decurtazioni dell'incentivo**

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

a. Incremento di costo dell'opera appaltata;

b. Incremento dei tempi di esecuzione;

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 4) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);

b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

#### **Articolo 9 – Onere per l'iscrizione professionale**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

#### **Articolo 10 - Assicurazioni**

1. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

3. In caso di disponibilità di risorse a valere sul fondo di cui all'art. 5 del presente Regolamento gli oneri per le assicurazioni dei progettisti possono essere su di esso imputati.

#### **Art. 11 – Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento,

sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura;

l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Articolo 12 - Gare gestite da centrali di committenza o Enti aggregatori**

1. Le somme relative al fondo incentivante sono costituite da una percentuale massima pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

2. La riduzione della percentuale è stabilita in base a quanto previsto dal presente regolamento e/o dai dettami stabiliti da ogni singolo finanziamento.

3. In caso di ricorso a Centrali Uniche di Committenza o Enti Aggregatori per lo svolgimento di procedure di gara, agli stessi è riconosciuta una quota parte così articolata:

a. Lavori:

i. 20% in caso di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori;

ii. 5% in caso, di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, della procedura di gara per l'aggiudicazione di servizi di architettura e ingegneria o assimilabili;

b. Servizi e forniture:

i. 20% in caso di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, della procedura di gara per l'affidamento di servizi e forniture;

ii. Non è riconosciuta ulteriore percentuale nel caso di svolgimento, da parte della centrale unica di committenza, delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei servizi di progettazione o per l'affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione del contratto

#### **Articolo 13 - Trasparenza**

1. Gli elenchi degli incarichi conferiti a dipendenti con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente.

#### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio da effettuare ad intervenuta esecutività della delibera approvativa.

2. Il presente regolamento viene altresì pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Decimomannu.

3. Il presente regolamento è applicabile per i contratti affidati ai sensi del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.